

Note estratte dal Regolamento applicativo delle Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici

Approvato dalla Presidenza della CEI nella riunione del 17 giugno 2015

Le richieste di contributo devono essere necessariamente predisposte secondo le procedure del sistema WeBce ed essere complete della documentazione tecnicoamministrativa elencata nelle Indicazioni. Le richieste carenti di documentazione sono escluse. § 3. Art. 7 *Richieste di contributo*

I contributi sono erogati, dopo la presentazione della documentazione richiesta attraverso il sistema WeBce, in due rate pari al 50% del contributo assegnato, all'inizio effettivo e alla conclusione dei lavori. Nel caso in cui venga accertata una diminuzione della spesa prevista o dei lavori eseguiti, che influisca sull'ammontare del contributo concesso, lo stesso potrà essere rimodulato con decreto del Presidente della CEI. § 5. Art. 10 *Modalità e tempi di erogazione*

Completato l'esame, in caso di valutazione positiva da parte del Comitato, la Segreteria Generale invia al Vescovo diocesano la proposta di contributo. § 6. Art. 8 *Procedura di valutazione*

La proposta di assegnazione dei contributi viene comunicata dalla Segreteria Generale della CEI al Vescovo diocesano. Il Vescovo diocesano è tenuto, entro il termine di tre mesi dalla ricezione della proposta tramite a comunicare la propria accettazione, a seguito della quale il Presidente della CEI dispone l'assegnazione del contributo con proprio decreto. § 2. Art. 9 *Modalità di assegnazione*

L'assegnazione dei contributi è disposta con decreto del Presidente della CEI ed è comunicata al Vescovo diocesano richiedente. § 1. Art. 9 *Modalità di assegnazione*

La diocesi è tenuta a dare inizio ai lavori entro otto mesi dalla data del decreto e di concluderli entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

L'eventuale proroga dei tempi deve essere richiesta e motivata dall'Ordinario diocesano almeno due mesi prima della scadenza. La proroga riguardante l'inizio o la fine dei lavori può essere concessa per un massimo di due volte per ogni singolo progetto. Il mancato invio all'Ufficio nazionale della documentazione finale dei lavori costituisce motivo per la decadenza del diritto di usufruire del contributo finanziario assunto dalla CEI con conseguente obbligo di restituire la rata di acconto comprensiva di eventuali spese. § 3. Art. 9 *Modalità di assegnazione*

Tempistiche:

Entro il 30 ottobre: invio della Richiesta di Contributo alla CEI da parte dell'Ufficio Beni Culturali ecclesiastici.

Entro marzo-aprile dell'anno successivo: assegnazione dei contributi da parte della CEI al Vescovo diocesano, Tre mesi per l'Accettazione.

Uno – due mesi dopo vi è l'assegnazione dei contributi con decreto del Presidente della CEI, Inizio Lavori entro otto mesi dalla data del decreto e Fine Lavori entro tre anni dalla data di inizio dei lavori.

I contributi per i lavori, dietro presentazione della documentazione richiesta, sono erogati in Due rate, come segue:

- a) il 50% all'inizio dei lavori;
- b) il 50% alla fine dei lavori.

N.B.: Il Pagamento delle Rate del Contributo avviene uno - due mesi dopo l'invio della Documentazione Richiesta.